

Reclamo n. 342/2010/RADIO del 26/29 novembre 2010

Violazioni lamentate:

- **Presunta violazione dei principi di oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV)**
- **Presunta violazione del principio di pluralismo dell'informazione (art. 4 cpv. 4 LRTV)**

Altri aspetti giuridici sollevati:

- **Concetto di "autonomia e programmazione" (art. 6 LRTV)**

Trasmissione oggetto del reclamo:

RSI, Rete Uno, "Radiogiornale" del 19 novembre 2010.

Riassunto della fattispecie

Nel novembre 2010 quattro persone inoltravano al Mediatore RSI un reclamo concernente la trasmissione informativa il "Radiogiornale". Oggetto di censura era segnatamente un'intervista al Prof. X. I reclamanti non ritenevano infatti che il convegno a cui si riferiva il servizio giustificasse un'intervista di tale ampiezza e sollevavano censure anche in merito alle modalità con le quali la stessa era stata condotta. La RSI chiedeva di respingere il reclamo, rilevando che la scelta di intervistare il Prof. X. rientrava nell'ambito di autonomia di cui gode l'emittente ai sensi della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) e osservando che, anche se le risposte fornite erano effettivamente quelle di una persona di parte, l'equilibrio delle opinioni (che si deduce dal principio di pluralismo) va garantito nell'insieme delle trasmissioni di un'emittente e non da una singola trasmissione. In occasione di un successivo scritto, il Mediatore trasmetteva ai reclamanti tre decisioni dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), nelle quali non era stata ravvisata una violazione della LRTV, in particolare degli artt. 4 cpv. 2 e 4 (principio di oggettività e di pluralismo) LRTV. I reclamanti decidevano pertanto di ritirare il reclamo e la presente procedura veniva evasa dal Mediatore con un Rapporto finale - Stralcio ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 LRTV.

Osservazioni

Nella presente procedura vi sono due interessanti aspetti che vanno analizzati. Da un lato, è utile sottolineare che l'AIRR si è già espressa in casi paragonabili e in quei casi non ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dei principi di oggettività e di pluralismo. Dall'altro lato, va evidenziato che, al termine del proprio Rapporto finale - Stralcio, il Mediatore ha rilevato che questo reclamo ha comunque offerto alla RSI l'opportunità di effettuare un riesame critico di una propria trasmissione, e ciò in un'ottica di costruttivo e costante colloquio con il proprio pubblico.